

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**COMMISSIONE IGIENE E SANITA'**  
**AUDIZIONE**

**del 15 febbraio 2017**

**Sui disegni di legge 499 e 540**

**concernenti le modifiche in merito alla prescrivibilità dei farmaci veterinari.**

Con il presente documento l'U.Di.Con, membro del CNCU, si pregia di intervenire nell'ambito della discussione dei Disegni di Legge 499 e 540 concernenti le modifiche all'art. 10 del d. lgs. 6 aprile 2006 n. 193, in ordine all'uso dei medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti.

Anzitutto si ringrazia per l'occasione che la Commissione ha posto a favore delle parti interessate, consentendo di esporre il proprio punto di vista e le proprie riflessioni a favore dei consumatori.

La principale innovazione dei disegni di legge oggetto di consultazione, come illustrato nella documentazione allegata, è quella di estendere l'uso in deroga dei farmaci agli animali non destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.

Ebbene in ordine a tale impostazione, occorre chiarire un aspetto preliminare.

La vecchia formulazione dell'art. 10 D.Lgs 193/2006 disciplinava l'utilizzo in deroga di medicinali per gli animali *"non destinati alla produzione di alimenti"* in genere.

Le novelle dell'articolo di entrambi i disegni di legge, sia il 499 sia il 540, escludono la deroga soltanto per gli animali *"non destinati alla produzione di alimenti per l'uomo"*.

Sorge spontaneo domandarsi quale disciplina, all'esito delle modifiche proposte, sarebbe applicabile al trattamento farmacologico degli animali destinati alla produzione di alimenti in genere, non direttamente all'uomo.

In altre parole, si teme un pericoloso vuoto di disciplina in merito al trattamento farmacologico di tale categoria di animali.

Per questa ragione la scrivente associazione esprime perplessità rispetto all'opportunità di effettuare siffatta modifica legislativa, ritenendo irrinunciabile il regime di tutela già presente nella vecchia formulazione della norma, che impediva l'uso della deroga con riferimento a tutti gli animali da alimenti.

Ciò premesso si esprime parere favorevole, in generale, in ordine all'utilizzo dei farmaci equivalenti in presenza di adeguata sorveglianza veterinaria, laddove ciò possa comportare una effettiva riduzione delle spese mediche per i cittadini ed il Servizio Sanitario Nazionale.

In ordine alla formulazione dei disegni di legge U.Di.Con. ritiene particolarmente rilevante subordinare l'uso in deroga ai casi in cui non siano disponibili medicinali veterinari per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stesa specie animale.

Il DDL n. 540 appare carente in questo senso e pertanto viene valutato in senso negativo dalla scrivente.

Dunque, ferme restando le eccezioni formulate in premessa in merito alla limitazione dell'uso in deroga solo agli animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, U.Di.Con., esprime dunque preferenza per il ddl 499.

Propone però effettuare la seguente modifica: eliminare dal 1 comma la parola "per l'uomo".

Solo così si può garantire un elevato margine di tutela e sicurezza per l'intera catena alimentare.

U.Di.Con. auspica che tali osservazioni si possano rivelare utili e siano valutate ai fini della definitiva stesura della norma in esame e rimane a disposizione per ulteriori integrazioni e audizioni.

Roma, lì 15.02.2017

IL PRESIDENTE NAZIONALE UDICON  
DENIS DOMENICO NESCI